

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023/2025
DEL COMUNE DI LUISAGO
ACCORDO DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sull'ipotesi di C.C.D.I., ai fini della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, a seguito del nulla osta con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente - anno 2023 - il giorno **13 (tredici) dicembre alle ore 18.00** si è riunita, in modalità da remoto con collegamento sincrono in videoconferenza, la delegazione trattante costituita, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16 novembre 2022.

Risultano presenti i Signori:

per la parte pubblica:	avv. Natalino Gianpietro	Segretario Generale - <i>reggente temporaneo</i> - Responsabile del Settore Servizio Amministrativo e del Servizio Personale - Presidente
	Castelli Daniela	Responsabile del Settore Servizi alla Persona
per la parte sindacale:	dott.ssa Tuccia Marianna	Rappresentante della U.I.L.
	Scibilia Domenico	Rappresentante sindacale dei dipendenti comunali

Non sono presenti per la parte sindacale i rappresentanti della C.I.S.L. e della C.G.I.L.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Luisago.

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito C.C.D.I.) si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Luisago e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha efficacia dal 1° gennaio 2023.
3. La sua durata è triennale salvo:
 - le modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni;
 - la ripartizione annuale delle risorse del salario accessorio tra le diverse modalità di utilizzo previste dal C.C.N.L., come specificata nel presente C.C.D.I.
4. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

5. Le concrete modalità operative per la gestione dei diversi livelli di relazione potranno essere definite in apposito protocollo di intesa da stipulare eventualmente con la parte sindacale.
6. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati di norma entro il mese di luglio dell'anno successivo tranne che per gli istituti per i quali si prevede l'erogazione mensile o con modalità diverse, sempre previste dal presente C.C.D.I.

Art. 2 - Formazione ed aggiornamento professionali

1. L'ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.
2. Le parti prendono atto che, salva diversa vigente disposizione legislativa, l'ente destina per la formazione e aggiornamento professionale un importo annuo complessivo non inferiore all'1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
3. Sono esclusi dal citato limite dell'1% i corsi di formazione obbligatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari.
4. Si intendono integralmente richiamati i principi e le linee di indirizzo di cui agli artt. 54, 55 e 56 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 3 - Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto del fatto che il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato come indicato nell'allegato A). Nel fondo di cui al presente articolo non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché, in applicazione del comma 5 dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, le prestazioni rese con finanziamento di altri soggetti.
2. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato in modo compatibile alle esigenze di servizio.
3. Le parti concordano di non elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 32, co. 3, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 4 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videotermini.
3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
6. La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro

1. Le parti prendono atto che l'innovazione tecnologica ha effetto sulla qualità e quantità dell'occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.
2. Ai fini di cui al precedente comma, le parti condividono l'esigenza di assicurare opportuni percorsi di formazione e riqualificazione sull'uso delle tecnologie informatiche, la costituzione di un'architettura di sistema efficiente ed efficace e l'aggiornamento costante delle dotazioni tecnologiche, ivi comprendendo la sostituzione dell'hardware obsoleto e la ricerca dei software gestionali più idonei a facilitare lo svolgimento delle mansioni dei lavoratori.

Art. 6 - Welfare integrativo

Non sono assegnate risorse alle misure di sostegno di cui all'art. 82 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 7 - Criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

Le parti prendono atto che la disciplina delle fasce temporali di flessibilità resta invariata rispetto a quanto già in atto.

Art. 8 - Elevazione del periodo di maggiore o minore concentrazione dell'orario multi periodale

Le parti prendono atto che il Comune di Luisago non ha attivato l'orario multi periodale.

Art. 9 - Individuazione delle ragioni che permettono di elevare l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali

Non viene elevato l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali.

Art. 10 - Determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di EQ (Elevata Qualificazione) di cui all'art. 16 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Gli importi della retribuzione di posizione variano da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 lordi per tredici mensilità, come previsto dall'art. 17, co. 2, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Il comma 4 del medesimo articolo, prevede che *"Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento"*.

Le parti concordano di stabilire che la retribuzione di risultato, per l'anno 2023, è determinata nel 25% della retribuzione di posizione annua spettante a ciascun dipendente titolare di incarico di EQ.

La suddetta spesa rispetta il fondo posizioni organizzative e risultato di cui all'allegato A).

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte a carico del bilancio comunale, come disposto dall'art. 17, co. 6, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 11 - Costituzione del fondo

Il fondo dell'anno 2023, di cui al prospetto Allegato A), è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 40/Gen. 296 del 17 novembre 2023.

Art. 12 - Criteri per la ripartizione del fondo e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
La parte stabile del fondo pari ad € 31.109,90 (al netto dell'incremento di € 1.255,01 D.M. 17.03.2020) è destinata a finanziare gli istituti economici stabili individuati nell'art. 80, co. 1, del C.C.N.L. 2019/2021 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto prevista dal C.C.N.L. 22.01.2004

nei seguenti importi:

Progressioni orizzontali realizzate al 31.12.2022	€	18.403,71
Indennità di comparto	€	5.860,90
Totale	€	24.264,61
ECONOMIA DI PARTE FISSA ANNO 2023	€	6.845,29

Le parti stabiliscono che l'incremento della parte stabile del fondo, effettuato ai sensi del D.M. 17.03.2020, dell'importo di € 1.255,01 sia utilizzato per finanziare parte dei progetti obiettivi per il personale dell'intestato Ente.

Le economie derivanti dalla parte stabile del fondo risorse decentrate del corrente anno confluiscono nel fondo dell'anno successivo.

La parte variabile del fondo è destinata a finanziare la performance individuale ed organizzativa.

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2023 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Gestione (P.O.G.) per l'anno 2023 e il Piano della Performance 2023 che prevede progetti strategici coerenti con le previsioni del DUP.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, co. 6, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022, le parti concordano di ridurre, limitatamente per l'anno 2023, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale con incarico di EQ dell'importo di € 7.287,00.

Tale importo, per effetto di quanto previsto dall'art. 67, co. 7, del C.C.N.L. 21.05.2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate.

Pertanto, per l'anno 2023, la parte variabile del fondo risorse decentrate viene incrementata dell'importo di € 7.287,00 al fine di finanziare le indennità per specifiche responsabilità e parte dei progetti obiettivi assegnati al personale dipendente.

I progetti previsti nel piano della performance 2023 dettagliano e specificano i dipendenti coinvolti e l'apporto richiesto a ciascun dipendente, nonché le modalità di valutazione del grado di realizzazione del progetto e le modalità di distribuzione delle risorse al personale coinvolto.

Inoltre, sono stati previsti gli istituti contrattuali per quanto attiene le seguenti indennità:

- indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis del C.C.N.L. 21.05.2018 e art. 84-bis del C.C.N.L. 16.11.2022) da attribuire al personale operaio e del servizio sociale, secondo gli importi previsti dal C.C.N.L.;
- indennità per specifiche responsabilità (art. 84 del C.C.N.L. 16.11.2022) da attribuire al personale responsabile del procedimento e al personale al quale sono state attribuite le funzioni di ufficiale di stato civile ed anagrafe.

Le risorse variabili del fondo pari a € 24.240,18 e l'incremento della parte fissa di cui al D.M. 17.03.2020 pari ad € 1.255,01 per un ammontare complessivo di € 25.495,19 vengono utilizzate come segue:

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis C.C.N.L. 21.05.18 e 84-bis C.C.N.L. 16.11.22)	€	1.713,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio personale	€	2.000,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio tributi	€	1.500,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio tecnico	€	2.500,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio anagrafe	€	350,00
Progetti obiettivi	€	8.650,00
Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023	€	6.992,84
Totale	€	23.705,84

Inoltre le parti stabiliscono di coordinare il fondo risorse decentrate del Comune di Luisago con lo speculare fondo del Comune di Casnate con Bernate per la parte in cui vengono erogate retribuzioni/indennità accessorie ai dipendenti della Polizia Locale, ai sensi di quanto previsto dalla vigente convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra il Comune di Luisago e il Comune di Casnate con Bernate, in relazione alla quota parte dell'intestato Ente (33%) per il pagamento al personale del Settore Polizia Locale delle seguenti indennità, finanziate dalla parte variabile del fondo:

Indennità di turno (art. 30 C.C.N.L. 16.11.2022)	€	594,00
Indennità di servizio esterno (art. 100 C.C.N.L. 16.11.2022)	€	148,50
Performance individuale	€	396,00
<i>Totale</i>	€	<i>1.138,50</i>
Totale finanziato da risorse variabili	€	24.844,34

Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio.

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis C.C.N.L. 21.05.2018 e art. 84-bis C.C.N.L. 16.11.2022)

L'indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi, pertanto, pericolose o dannose per la salute.

La suddetta indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

I valori minimi e massimi giornalieri che sono a carico del fondo per le risorse decentrate sono: € 1,00 - € 15,00 come previsto dal C.C.N.L. 21.05.2018 e dal C.C.N.L. 16.11.2022.

Le parti stabiliscono che al personale adibito ad attività tecnico-manutentive, di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione stradale viene riconosciuta la quota giornaliera di € 3,00.=

Pertanto, l'indennità condizioni di lavoro viene riconosciuta ai seguenti profili professionali:

Area Operatori Esperti (ex Cat. B: B5 - Operaio professionale - Settore Territorio)

Area Operatori (ex Cat. A: A2 - Operaio - Settore Territorio)

La spesa ammonta a complessivi € 1.503,00 presunti (€ 3,00 giornalieri lavorati).

In aggiunta a quanto sopra, si riconosce per l'attività prestata dall'Assistente Sociale, in ragione della particolare e disagiata utenza, l'indennità giornaliera di € 1,00.=

Il disagio è particolarmente incrementato anche dalla difficoltà di comunicare, in quanto utenza differenziata per cultura, lingua e rapporti sociali.

La spesa ammonta a complessivi € 210,00 presunti (€ 1,00 giornalieri lavorati).

Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022)

L'indennità disciplinata dall'art. 84 del C.C.N.L. 16.11.2022 è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevata Qualificazione, non titolari di incarichi di EQ.

La suddetta indennità è riconosciuta al personale dell'Area Istruttori, non titolare di incarico di EQ, individuato con appositi provvedimenti e precisamente:

- Settore Servizio Amministrativo: ufficio personale (ex cat. C6)
- Settore Servizio Economico-Finanziario: ufficio tributi (ex cat. C5)
- Settore Territorio: ufficio edilizia privata e lavori pubblici (ex cat. C4)
- Settore Servizi alla Persona: ufficiale di stato civile ed anagrafe (ex cat. C1).

Per l'anno 2023 tale indennità pari a complessivi € 6.350,00 è ripartita come segue:

- € 2.000,00 al personale del Settore Servizio Amministrativo: ufficio personale (ex cat. C6)
- € 1.500,00 al personale del Settore Servizio Economico-Finanziario: ufficio tributi (ex cat. C5)
- € 2.500,00 al personale del Settore Territorio: ufficio edilizia privata e lavori pubblici (ex cat. C4)
- € 350,00 al personale del Settore Servizi alla Persona: ufficiale stato civile ed anagrafe (ex cat. C1).

Progetti obiettivi

Per l'anno 2023 sono stati assegnati i seguenti "progetti obiettivi", previsti nel Piano Performance 2023/2025 e finanziati dal fondo risorse decentrate (parte variabile):

Supporto amministrativo all'ufficio tecnico

Come per gli anni scorsi, l'ufficio segreteria svolge anche attività di supporto all'ufficio tecnico, in particolare all'ufficio lavori pubblici, predisponendo atti, determinazioni, contratti e quant'altro necessario. Anche per l'anno 2023 il progetto prevede la continuazione di questo supporto, consentendo all'ufficio tecnico di disporre di più tempo per occuparsi di specifiche problematiche del proprio settore. D'altro canto, la professionalità e la competenza acquisita dall'ufficio segreteria nella materia rende il lavoro svolto preciso e rapido.

Il personale addetto provvede, quindi, alla predisposizione delle determinazioni del Settore Territorio, alla gestione del registro delle determinazioni del Responsabile del settore e alla gestione dei contratti d'appalto delle opere pubbliche e dei servizi e forniture.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio segreteria (ex cat. C6)

Costo: € 2.500,00

Gestione servizi scolastici ed extra scolastici

L'Amministrazione Comunale ha istituito da diversi anni i servizi di mensa, pre scuola, dopo scuola e assistenza mensa alla scuola primaria "Giovanni XXIII" di Luisago, appaltati a idonee cooperative. L'ufficio ragioneria, per quanto riguarda il servizio mensa, ne cura la gestione, mediante la trasmissione alla ditta appaltatrice del numero dei pasti giornalieri da fornire, in base alle presenze degli alunni iscritti al servizio e all'inserimento dei dati in apposito software per l'elaborazione dei PagoPA. Per quanto riguarda gli altri servizi provvede all'inserimento dei dati per l'elaborazione dei PagoPA. Inoltre, l'ufficio tributi provvede ad emettere le certificazioni delle somme pagate per il servizio mensa, da allegare alle dichiarazioni dei redditi, al fine della detrazione delle stesse prevista dalla vigente normativa.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio ragioneria (ex cat. C1) - percentuale di partecipazione 65%

Area Istruttori - ufficio tributi (ex cat. C5) - percentuale di partecipazione 35%

Costo: € 1.250,00

Servizio lampade votive

Il personale del Settore Servizi alla Persona provvede all'aggiornamento della banca dati dei contribuenti del servizio lampade votive e all'emissione dei relativi avvisi di pagamento, con recupero graduale delle annualità pregresse.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio anagrafe (ex cat. C1)

Costo: € 400,00

Supporto amministrativo al servizio sociale

L'ufficio anagrafe svolge attività di supporto al servizio sociale, predisponendo atti, determinazioni, contratti e quant'altro necessario, consentendo al servizio sociale di disporre di più tempo per occuparsi di specifiche problematiche del proprio settore.

Il personale addetto provvede, quindi, alla predisposizione delle determinazioni del Settore Servizio Sociale, alla gestione del registro delle determinazioni del Responsabile del settore e alla gestione dei contratti.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio anagrafe (ex cat. C1)

Costo: € 1.500,00

Apertura centro raccolta differenziata rifiuti

L'Amministrazione, al fine di incentivare la raccolta differenziata e di venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha previsto l'apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti per tre giorni alla settimana (martedì e giovedì al pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio).

Il progetto si articola sulle ore di apertura del sabato pomeriggio.

Personale assegnato: Area Operatori Esperti - servizio tecnico-manutentivo (ex cat. B5) -
percentuale di partecipazione 70%
Area Operatori - servizio tecnico-manutentivo (ex cat. A2) -
percentuale di partecipazione 30%

Costo: € 3.000,00

Trattamenti accessori fissati per legge

Gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono regolati nei limiti dettati dalla stessa norma e finanziati nel quadro economico dei relativi lavori. Le relative risorse confluiscono nel fondo risorse decentrate.

E' prevista una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, da destinare al fondo incentivante la progettazione. L'80% di tale somma è ripartita tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Le parti prendono atto che gli incentivi per funzioni tecniche previsti nel fondo risorse decentrate 2022 sono stati liquidati nel mese di agosto 2023, a seguito validazione del piano della performance 2022, nell'importo di € 7.216,09.

L'importo originariamente previsto nel fondo risorse decentrate 2022 ammontava a € 5.282,26 desunto dai quadri economici dei diversi lavori che, a seguito di modifiche, emerse durante l'esecuzione degli stessi, hanno comportato una proporzionale rideterminazione degli incentivi per funzioni tecniche nell'importo sopra indicato, come attestato nella relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento del Settore Territorio in data 29.05.2023.

Per l'anno 2023 gli incentivi per funzioni tecniche sono pari a € 6.992,84 da riconoscere al personale dell'Area degli Istruttori (Settore Territorio).

Art. 13 - Progressioni economiche all'interno delle aree

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area di appartenenza, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area, ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.

Le progressioni economiche orizzontali sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo risorse decentrate.

Per l'anno 2023 le parti concordano di non effettuare progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree.

Art. 14 - Modalità di erogazione indennità e compensi

Si concorda che la modalità di erogazione dell'indennità di risultato per gli incarichi di EQ e dei compensi per gli obiettivi e per le indennità previste nel presente C.C.D.I. viene applicata secondo l'accordo decentrato dell'anno 2011.

Art. 15 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA PARTE PUBBLICA

IL PRESIDENTE
(avv. Gianpietro Natalino)

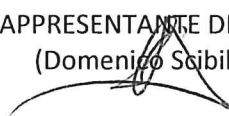


PER LA PARTE SINDACALE

LA RAPPRESENTANTE DELLA U.I.L.
(dott.ssa Marianna Tuccia)



IL RAPPRESENTANTE DEI DIPENDENTI
(Domenico Scibilia)



Allegato A)

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMUNE DI LUISAGO

	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI		IMPORTI	IMPORTI
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 27.132,48	€ 27.132,48	€ 27.132,48	€ 27.132,48	€ 27.132,48	€ 27.132,48
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). Già inserite nell'importo di cui al comma precedente						
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 725,75	€ 725,75	€ 725,75	€ 725,75	€ 725,75	€ 725,75
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 462,00	€ 462,00	€ 462,00	€ 462,00	€ 462,00	€ 462,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale <u>comunque cessato dal servizio anni 2017 e 2018 e 2019 e 2020</u>	€ 1.048,32	€ 1.048,32	€ 1.048,32	€ 1.048,32		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).						
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.		€ -	€ -	€ -		
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa <u>dirigenza da destinare al fondo di cui all'art. 17 c. 2 lett. c) sono fatti salvi gli accordi di miglior favore</u>		€ -	€ -	€ -		
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.		€ -	€ -	€ -		
Art. 79 comma 1 lett. b) Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	€ 760,50					
Art. 79 comma 1 lett. d) Differenziale PEO personale in servizio alla data del 16/11/2022	€ 980,85					
Art. 79 comma 1-bis Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	€ -					
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche EX DM 17 MARZO 2020	€ 1.255,01	€ 8.525,99	€ 3.034,56	€ -		
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).						
RIDUZIONE PER DIMINUIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 2015-2016						
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.						
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.		€ -	€ -	€ -		
SOMMA RISORSE STABILI - A -	€ 32.364,91	€ 37.894,54	€ 32.403,11	€ 29.368,55	€ 28.320,23	€ 28.320,23
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE 2016 - B -	€ 28.180,80	€ 28.180,80	€ 28.180,80	€ 28.180,80	€ 27.132,48	€ 27.132,48
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI			IMPORTI
FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	€ 2.019,00	Anno 2018
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).		€ -	€ -	€ -		
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.		€ -	€ -	€ -		
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del <u>personale comunque cessato nell'anno 2021</u>						
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).						

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.		€ -	€ -	€ -		
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 2.811,03	€ 2.811,03	€ 2.811,03	€ 2.811,03	€ 2.811,03	€ 2.811,03
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.		€ -	€ 9.475,65	€ 10.523,97	€ 10.523,97	€ 10.523,97
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 – combinato disposto art 67 comma 7 , art 15 comma 7 e art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, spazio liberato da risparmi su fondo POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 2.478,00	€ -	€ -			
Art 5 comma 3 lettera G CCNL 16/11/2023 riduzione risorse fondo PO una tantum la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL	€ 7.287,00					
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.		€ -	€ -	€ -		
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE – C -	€ 12.576,03	€ 2.811,03	€ 12.286,68	€ 13.335,00	€ 13.335,00	€ 13.335,00

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI			
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016 + AUMENTO	€ 42.011,84	€ 39.517,82	€ 43.502,04	€ 41.515,80	€ 40.467,48	€ 40.467,48
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016			€ -	€ -		€ -
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI			IMPORTI
	Anno 2022	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020		Anno 2018

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE – D -	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI			
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).		€ -	€ -	€ -		
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ANCORA DA CERTIFICARE DA PARTE COLLEGIO REVISORI		€ -	€ -			€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ 6.992,84	€ 5.282,26	€ 8.884,22			€ 6.120,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna		€ -	€ -	€ -		
Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€ 19,93	€ 390,44				€ 438,98
Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022	€ 1.521,00					
Incremento 0,22% monte salari 2018 parte fondo competenza 2023	€ 410,66					
Incremento 0,22% monte salari 2018 parte fondo arretrati 2022	€ 410,66					
ISTAT ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, per il riconoscimento delle attività relativo al censimento permanente della popolazione trasferite dall'ISTAT						€ 5.000,00
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 2.309,06	€ 8.734,98	€ 1.441,67	€ -		
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE – D -	€ 11.664,15	€ 14.407,68	€ 10.325,89	€ -	€ -	€ 11.558,98
	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI			IMPORTI
	Anno 2022	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020		Anno 2018
RIEPILOGO FONDO	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI			
TOTALE PARZIALE RISORSE SOGGETTE A LIMITI DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO (B + C)	€ 40.756,83	€ 30.991,83	€ 40.467,48	€ 41.515,80	€ 40.467,48	€ 40.467,48
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE (A – B)	€ 4.184,11	€ 9.713,74	€ 4.222,31	€ 1.187,75	€ 1.187,75	€ 1.187,75
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (D)	€ 11.664,15	€ 14.407,68	€ 10.325,89	€ -	€ -	€ 11.558,98
Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016		€ -	€ -	€ -		

TOTALE FONDO COSTITUITO	€ 56.605,09	€ 55.113,25	€ 55.015,68	€ 42.703,55	€ 41.655,23	€ 53.214,21
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 56.605,09	€ 55.113,25	€ 55.015,68	€ 42.703,55	€ 41.655,23	€ 53.214,21

UTILIZZO RISORSE STABILI		IMPORTI	IMPORTI			
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali storiche						
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.						
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali dell'anno						
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per indennità Educatrici						
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.						
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI		€ -	€ -	€ -		
RISORSE STABILI DISPONIBILI	€ 32.364,91	€ 37.894,54	€ 32.403,11	€ 29.368,55	€ 28.320,23	€ 28.320,23
UTILIZZO RISORSE VARIABILI		IMPORTI	IMPORTI			
Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.						
Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale.						
Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio. Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio. Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.						
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno.						
Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità.						
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-quinques servizio esterno PL						
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C e D						
Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.						
Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C PL						
CAPOPATTUGLIA ART 17 F						
Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.						
iniziativa vigili 2						
PRODUTTIVITÀ NIDI LUGLIO						
Incentivi ISTAT						
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.						

SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI		€ -	€ -	€ -		
SOMMA VARIABILI DISPONIBILE						
Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f)		0%	0%	0%		
Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a)		0%	0%	0%		

RIEPILOGO GENERALE		IMPORTI	IMPORTI			
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 56.605,09	€ 55.113,25	€ 55.015,68	€ 42.703,55	€ 41.655,23	€ 53.214,21
TOTALE UTILIZZO		€ -	€ -	€ -		
DISPONIBILITA'	€ 56.605,09	€ 55.113,25	€ 55.015,68	€ 42.703,55	€ 41.655,23	€ 53.214,21

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO		IMPORTI	IMPORTI			
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
Fondo posizioni organizzative e risultato *	€ 29.125,00	€ 29.125,00	€ 29.125,00	€ 29.125,00	€ 29.125,00	€ 29.125,00
decremento una tantum ex art 17 comma 6 CCNL 16/11/2022	-€ 7.287,00					
0,22 2022 e 2023 quota po	€ 434,80					
totale fondo PO	€ 22.272,80		€ 84.140,68			
fondo po soggetto a limite	€ 21.838,00	€ 21.838,00	34,61%			

MONTE SALARI 2018	
TAB 12	228.971,00
ARRETRATI	3.682,00
SEGRETARIO	689,00
TAB 13	62.357,00
segretario	1.476,00

totale monte salari	285.481,00
0,22	628,06
quota fondo	410,66
quota po/eq	217,40